



Originale
Copia

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26/2022

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIA IOSE RANGONE, APPLICATO AMMINISTRATIVO CAT. B E POSIZIONE ECONOMICA B7, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO NOTIFICHE.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DUE del mese di MAGGIO alle ore 11.300 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, sono stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA DOTT. PIETRO	VICE-SINDACO	X	-	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	-	X	
TOTALI			2	1	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Giovanni Pio Valdenassi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione di GC n. 26 in data 02.05.2022

OGGETTO: **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIA IOSE' RANGONE, APPLICATO AMMINISTRATIVO CAT. B E POSIZIONE ECNOMICA B7, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO NOTIFICHE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Le principali riforme previdenziali recenti sono:

- la legge Fornero che ha **sancito il passaggio definitivo al sistema contributivo**, ha codificato il meccanismo che **lega l'aumento della speranza di vita alla pensione di vecchiaia** e ha **eliminato la pensione di anzianità** (quella con 40 anni di contributi a qualsiasi età).
- **l'introduzione dell'APE VOLONTARIO**, anticipo pensionistico a 63 anni, con un **prestito bancario agevolato**, garantito gratuitamente ad alcune categorie (**APE SOCIALE**) e della RITA, **la possibilità di anticipare la fruizione di quanto versato alla Previdenza complementare.**
- Il Decreto Legge su Quota 100, **pensionamento anticipato per gli iscritti alle gestioni INPS con 62 anni di età e 38 di contributi.** Il decreto, pur andando in direzione opposta rispetto al contenimento della spesa e non è stato rinnovato dopo il periodo sperimentale

Va ricordato dunque che **oggi il sistema prevede:**

- La **pensione di vecchiaia** cui hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita per legge (67 anni dal 2019 al 2022, ma che aumenterà progressivamente se aumenta la speranza di vita) abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
- **svariate modalità di pensionamento anticipato** rispetto all'età della pensione di vecchiaia (Pensione anticipata della legge Fornero, APE volontario o sociale, Isopensione, Quota 102, pensione anticipata per mansioni usuranti e per i lavoratori precoci, Opzione Donna, ecc.) che vedremo in dettaglio più avanti.

Nella nuova legge di bilancio 2022 hanno trovato posto

- **la proroga e altre novità per Ape sociale**
- **la proroga per Opzione Donna** assieme a
- un ampliamento dei contratti di espansione alle aziende dai 50 dipendenti in su
- un fondo per il pensionamento dei lavoratori di PMI in crisi.

1) Età e requisiti per la pensione di vecchiaia, ordinaria e contributiva nel 2022)
L'adeguamento alla speranza di vita come funziona3) Età pensione anticipata ordinaria, contributiva, Isopensione, APE sociale Precoci4) Pensionamento anticipato lavoratori con mansioni usuranti o gravose5) La pensione anticipata con Opzione Donna e Quota 102 - Contratto di espansione

1) Età e requisiti per la pensione di vecchiaia, ordinaria e contributiva nel 2022

Qual è l'età prevista oggi dalla legge per la pensione di vecchiaia?

Dal 2019 l'età per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni per tutte le categorie.

Nel decreto ministeriale del 5.11.2019 è stata **confermata l'età di 67 anni anche per il biennio 2021-2022**, a seguito dei rilevamenti ISTAT che non hanno registrato un incremento della speranza di vita.

Il requisito dei 67 anni resterà valido **anche per ottenere l'assegno sociale fino a tutto il 2022**.

Al requisito anagrafico si aggiunge il **requisito contributivo di 20 anni**: per raggiungerlo sono **validi i contributi lavorativi e quelli versati per**:

- riscatti di laurea,
- accrediti gratuiti del servizio militare ,
- contribuzione figurativa correlata alla indennità di disoccupazione Naspi
- maternità.

A seguito dell'introduzione del **cumulo contributivo gratuito (legge 232/2016)**, i **20 anni possono essere raggiunti sommando contributi versati in tutte le gestioni Inps o anche presso Casse professionali**, purché in periodi non coincidenti.

Rientrano anche i contributi accantonati in un altro Paese della UE o anche extra Ue, se è presente una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale.

Vediamo nella tabella seguente i **requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia fino al 2022**:

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA con requisito contributivo 20 anni					
	dipendenti pubblici	dipendenti privati	lavoratori autonomi	lavoratrici settore privato	lavoratrici autonome
2017	66 e 7 mesi	66 anni e 7 e 7 mesi	66 anni e 7 e 7 mesi	65 anni e 7 e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni
2022	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni	67 anni

Sono ancora valide alcune **deroghe per alcune categorie di lavoratori** previste dalla legge Amato (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; n. Circolare INPS n. 16/2013) per i quali sono sufficienti **15 anni di contributi versati**.

NOTA BENE : I lavoratori che non hanno contributi prima del 1996 per potere andare in pensione a 67 anni, devono anche avere un valore dell'assegno lordo mensile pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (per il 2019 pari a 458 euro).

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

E' prevista anche una **pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contributi** effettivamente versati , **non precedenti il 1996** (esclusi i figurativi) che si raggiunge nel 2022 **a 71 anni**.

Il calcolo dell'assegno di pensione è effettuato con il sistema contributivo.

REQUISITI ANAGRAFICI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA con requisito contributivo 5 anni (solo contributi versati dopo il 1995)		
	uomini	donne
2018	70 anni e 7 mesi	70 e 7 mesi
2019	71 anni	71 anni
2020-2025	71 anni	71 anni

2) L'adeguamento alla speranza di vita come funziona

Come detto, il meccanismo di **adeguamento dalla speranza di vita** era stato introdotto dalla riforma Dini e perfezionato dalla riforma Monti-Fornero del 2011, sulla base dell'innalzamento

della vita media della popolazione italiana, con il fine di arginare i costi sempre più alti della previdenza.

La norma prevede che il momento della pensione venga progressivamente spostato in avanti sulla base delle analisi dell'ISTAT che definiscono la speranza di vita delle successive generazioni, con modifica dei requisiti anagrafici di accesso a tutte le tipologie di pensioni.

Il primo adeguamento è stato nel 2013 (pari a 3 mesi). La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il meccanismo di adeguamento, prevedendo:

- che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento, rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
- che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
- che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
- l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita per la pensione di vecchiaia e pensionamento anticipato, per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995 , cioè addetti a mansioni lavorative usuranti o gravose, svolte per più di 6 anni negli ultimi 7 (o 7 su dieci) , con anzianità contributiva di 30 anni.

3) Età pensione anticipata ordinaria, contributiva, Isopensione, APE sociale Precoci

Vediamo ora le principali modalità di pensionamento anticipato attualmente in vigore:

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

Si accede a qualsiasi età; è riservata ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS e richiede:

- 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini (2227 settimane)
- 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne (2175 settimane)

Va ricordato che il DL 4 2019 ha previsto una finestra mobile di tre mesi tra il momento della maturazione del requisito e la decorrenza, ovvero il momento in cui si percepisce effettivamente l'assegno di pensione.

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA		
lavoratori con contributi versati sia prima che dopo il 1995 - sistema di calcolo misto o contributivo		
	lavoratori	lavoratrici
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
DAL 2019 AL 2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

ISOPENSIONE:

è fruibile nelle grandi aziende (con più di 15 dipendenti) interessate ad anticipare la pensione di una parte del personale, per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia nei 7 anni successivi.

Una modifica legislativa del 2017 aveva previsto l'applicazione del limite dei 7 anni. La legge di bilancio 2021 ha riconfermato l'agevolazione fino al 2023: l'accesso resta fissato ad un massimo di 7 anni prima dell'età di pensione. (vedi [messaggio INPS 227 del 20.1 2021.](#))

Su questo regime va ricordato che:

- è necessario un accordo di esodo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- E' una modalità costosa per i datori di lavoro a cui è richiesto il versamento dell'assegno pensionistico e dei contributi mancanti fino al raggiungimento dell'età per la pensione.

APE VOLONTARIO (NON PIU IN VIGORE)

si poteva richiedere fino al 31.12.2019, avendo già compiuto **63 anni**, e con meno di 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile, avendo 20 anni almeno di contributi. Prevedeva un prestito garantito dalla pensione da restituire nei 20 anni successivi tramite una decurtazione sull'assegno pensionistico. Il costo per il lavoratore risultava dimezzato grazie un corrispondente credito di imposta.

APE SOCIALE

E' una possibilità di anticipo pensionistico riservata a lavoratori del cd. **categorie deboli**:

1. disoccupati,
2. disabili (per almeno il 74%)
3. CAREGIVER che assistono parenti di primo o secondo grado con disabilità o gravi patologie invalidanti,
4. addetti a mansioni gravose.

Gli altri **requisiti** sono: 63 anni compiuti, almeno 30/36 /32 di contributi (in base alla categoria)

Si riceve una indennità INPS, pari al massimo a 3 volte l'assegno sociale, fino al momento della pensione di vecchiaia.

Questa misura è stata confermata **con la nuova legge di bilancio anche per il 2022.**

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI CD "PRECOCI" (con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età):

Si accede a qualsiasi età ma con 41 anni di contributi versati. Devono trovarsi **anche in una delle seguenti condizioni**:

- **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
- **invalidità** superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche
- **assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap** (legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero anche di secondo grado, se convivente e se i genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni oppure siano deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- **svolgimento di attività usuranti** (d.lgs n. 67/2011) **o gravose** (per almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività lavorativa (v. paragrafo seguente).

4) Pensionamento anticipato lavoratori con mansioni usuranti o gravose

PENSIONE ANZIANITA' LAVORI USURANTI

Per i lavoratori addetti a mansioni usuranti o gravose e definite dal d.lgs n. 67 2011 e dalla legge di stabilità 2018, resta ancora in vigore il **sistema delle Quote**, come da schemi seguenti:

Lavoratori addetti a **mansioni particolarmente usuranti per almeno 78 giorni/notte in un anno**:

dipendenti	quota 97,6 e	età minima 61 anni e 7 mesi
autonomi (o con versamenti in entrambe le gestioni)	quota 98,6	età minima 62 anni e 7 mesi

servono in ogni caso 35 anni di contributi versati;

Lavoratori notturni a turni, con un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno:

dipendenti	quota 98,6 e	età minima 62 anni e 7 mesi
autonomi (o con versamenti in entrambe le gestioni)	quota 99,6	età minima di 63 anni e 7 mesi

servono in ogni caso 35 anni di contributi versati;

Lavoratori notturni a turni con un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

dipendenti	quota 99,6 e	età minima 63 anni e 7 mesi
autonomi (o con versamenti in entrambe le gestioni)	quota 100,6	età minima 64 anni e 7 mesi

servono in ogni caso 35 anni di contributi versati;

NOTA BENE: Questi requisiti restano validi fino al 31.12.2026, infatti la legge di stabilità 2019 del Governo Conte ha **sospeso, per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della speranza di vita** (V. circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018).

Inoltre:

- la Legge di stabilità 2017 ha eliminato la cd."finestra" di accesso di 12-18 mesi
- La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che per la pensione anticipata dei dipendenti che svolgano lavoro notturno per meno di 78 giorni l'anno impiegati nell'industria su turni di 12 ore, i **giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5**.
- La legge di stabilità 2019 ha reintrodotto una **finestra di accesso di tre mesi** per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti **dal 1° gennaio 2019** (dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa cd. finestra).

5) La pensione anticipata con Opzione Donna e Quota 102 - Contratto di espansione OPZIONE DONNA

E' una **possibilità riservata alle lavoratrici** introdotta dalla legge 243 2004 in via sperimentale ma prorogata più volte fino ad oggi, di andare in pensione con il **sistema di calcolo contributivo con 35 anni di contribuzione** (con esclusione dei contributivi figurativi) a:

- 58 anni per le lavoratrici dipendenti e
- 59 anni per le lavoratrici autonome.

Anche la legge di bilancio 2021 ha prorogato nuovamente la durata dell'agevolazione. Si riconferma la finestra di accesso 12/18 mesi prima dell'erogazione dell'assegno pensionistico.

Opzione donna (accesso a pensione anticipata con calcolo contributivo)	
Requisito età da raggiungere entro il 31.12.2021	
lavoratrici dipendenti	58 anni
lavoratrici autonome	59 anni

QUOTA 102

E' la **misura transitoria** in vigore **SOLO per il 2022**, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (n. 234 2021) ad evitare il brusco passaggio da Quota 100 ai regimi ordinari.

Prevede l'uscita anticipata al raggiungimento di Quota 100, come somma di

- **64 anni di età e**
- **38 anni di anzianità** contributiva.

E' riservata agli iscritti alle Gestioni INPS del settore sia pubblico che privato.

Sono previste finestre mobili di posticipo della decorrenza di 3 mesi per i dipendenti di aziende private e di 6 mesi per i dipendenti del pubblico impiego rispetto al momento della maturazione dei requisiti.

Visto l'art. 27 ter del C.C.N.L. 06/07/1995 il quale prevede che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato abbia luogo per dimissioni del dipendente;

Visto l'art. 7 comma 1 del C.C.N.L. del 13/5/1996 il quale stabilisce che, in tutti i casi in cui il contratto preveda la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati in quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo contrattuale i quali prevedono che, in caso di dimissioni del dipendente, i termini di preavviso siano ridotti alla metà, con decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;

Vista la richiesta della dipendente Comunale Sig.ra Maria Iose' Rangone, nata a Alessandria il 15.11.1957, residente in Comune di Frugarolo, Vicolo del Carmine n. 2, dipendente del Comune di Frugarolo dal 02.04.2001 alla data odierna, con ulteriori periodi di contribuzione a decorrere dal 15/11/1971 per un totale di anni contributivi 50 e giorni 198,

protocollata al n.p.g. 1881 del 15.04.2022, con la quale la nominata in oggetto chiede all'Amm.ne Comunale di essere collocata a riposo con decorrenza 01.06.2022;

Accertato che la medesima dipendente ha raggiunto i limiti di età anagrafica per il collocamento a riposo ai sensi della legge n.214 del 2011, finalizzata all'applicazione dell'art. 2 c. 3 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013;

Che con il citato decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, e con il decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2012 n. 14, è stata introdotta una riforma strutturale del sistema pensionistico, che incide sia sui requisiti di accesso, sia sul calcolo dei trattamenti. La nuova disciplina, modificata da ultimo con la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147), prevede i requisiti specifici anagrafici e contributivi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Rilevato che, dai dati in possesso di Questa Pubblica Amministrazione, risulta che la dipendente sopra enucleata ha i requisiti per essere collocata a riposo, avendo i requisiti di anzianità e contributivi previsti dalla normativa di riferimento sinteticamente citata nelle premesse della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, accogliere la domanda di collocamento a riposo presentata dalla sig.ra Maria Iosé RANGONE, istruttore direttivo cat. D e pos. Ec. D4 istruttore direttivo addetto ai servizi scolastici, sociali, segreteria comunale, protocollo e URP, con decorrenza dal 04.06.2018, avendo al stessa raggiunto i requisiti per il trattamento di pensione anticipata;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; **Visto** il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373;

Visto il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Viste le circolari I.N.P.D.A.P. n. 34 del 17/12/2003 e n. 10 del 10/02/2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA LA CIRCOLARE ESPLICATIVA INPS N. 11 DEL 29/01/2019;

Acquisito il parere di regolarità tecnica - riportato in calce alla presente - previsto dall'art.49 e 147 bis del Testo Unico 18.08.2000 sopra citato;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata presentata dalla Sig. Rangone Maria Iosè , nata ad Alessandria il 15.11.1957, residente in Comune di Frugarolo, Vicolo del Carmine n.2, dipendente del Comune di Frugarolo dal 02.04.2001 alla data odierna, con ulteriori periodi di contribuzione a decorrere dal 15/11/1971 per un totale di anni contributivi 50 e giorni 198 , protocollata al n.p.g. 1881 del 15.04.2022, con la quale la nominata in oggetto chiede all'Amm.ne Comunale di essere collocata a riposo con decorrenza 01.06.2022 (ultimo giorno di lavoro fissato il 31.05.2022);
2. di accogliere, per i motivi succintamente esposti in narrativa della presente delibera, la domanda prot. n. 1881 del 15.04.20022, presentata dalla citata dipendente per le finalità di cui all'epigrafe del presente atto;

3. di collocare a riposo la sig.ra Maria Iosé RANGONE, enucleata al punto n. 1 del dispositivo della presente deliberazione, avendo la stessa maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione, con decorrenza 01.06.2022 (ultimo giorno in servizio 31.05.2022);
4. di rinviare la presente per competenza alla Responsabile del servizio finanziario del Comune di Frugarolo, per la predisposizione della pratica di pensione da inoltrare all'Ente Previdenziale competente;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del d. Lgs. n.267/2000.

Non allegata materialmente ma resa disponibile per relationem con il presente atto: domanda di collocamento a riposo e domanda n. 2004922700085 presentata on line tramite Patronato Epaca (ufficio AL00 – ente 009) direttamente all'INPS in data 06.04.22

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28/2017
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARIA IOSE RANGONE, APPLICATO AMMINISTRATIVO CAT. B E POSIZIONE ECNOMICA B7, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA, SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO NOTIFICHE.

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, li 02.05.2022

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL .SINDACO PRESIDENTE
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNAL
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente
Oggi 23.05.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 07.06.2022
ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li 23.05.2022

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li

COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, li
